

AVVISO n.51120	06 Ottobre 2026	---
---------------------------	-----------------	-----

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto : --
dell'Avviso

Oggetto : Modifiche ai Regolamenti degli MTF
/Amendments to the MTFs Rules

Testo del comunicato

Si veda l'allegato/see the annex

Disposizioni della Borsa

Modifiche ai Regolamenti degli MTF organizzati e gestiti da Borsa Italiana

Le modifiche illustrate nel presente Avviso entreranno in vigore il **19 ottobre 2026**.

In un'ottica di semplificazione delle procedure di ammissione, si elimina l'obbligo per gli operatori di inviare a Borsa Italiana l'accordo relativo con l'agente di regolamento nel caso in cui l'aderente non sia direttamente partecipante al sistema di regolamento.

I testi aggiornati dei Regolamenti saranno resi disponibili sul sito Internet di Borsa Italiana, all'indirizzo www.borsaitaliana.it

Di seguito si riportano le modifiche al testo dei Regolamenti

REGOLAMENTO DEL MERCATO EURONEXT GEM

Condizioni di ammissione e permanenza delle condizioni

omissis

1020.6 La partecipazione degli **operatori** è inoltre subordinata alla verifica:

- a) dell'adesione diretta ~~o indiretta~~ ai servizi di liquidazione, nonché dell'adesione ai sistemi ad essi accessori (sistemi di riscontro e rettifica), previsti nelle linee guida Sec. 500 **per gli operatori che non siano partecipanti al depositario centrale, dell'accordo con un partecipante al depositario centrale sulla base del quale l'intermediario aderente al servizio di liquidazione si impegna a regolare i contratti stipulati nei mercati dall'operatore fino al momento del recesso dall'accordo;**
- b) dell'adesione diretta alla **controparte centrale** prevista nelle linee guida Sec. 501 oppure, per gli **operatori** che non siano partecipanti alla **controparte centrale**, dell'accordo con un partecipante alla **controparte centrale** sulla base del quale:
 - il partecipante alla **controparte centrale**, al momento della conclusione del contratto sul mercato, diventa controparte della **controparte centrale** per tale operazione; e
 - **l'operatore**, contestualmente, diventa controparte del partecipante alla **controparte centrale**.

1020.7 L'**operatore**, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1020.6, lettera b, deve attestare l'adesione diretta o indiretta alla controparte centrale individuata nelle linee guida come controparte centrale del mercato. Per i mercati per i quali operi più di una controparte centrale, gli operatori possono inoltre attestare l'adesione diretta o indiretta a una ulteriore controparte centrale, individuata come *preferred ccp*. In tal caso, Borsa Italiana si riserva di richiedere che gli operatori attivino nuovi codici di accesso.

1020.8 Al fine del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, l'operatore

deve soddisfare i requisiti minimi previsti nelle Linee Guida.

Omissis

REGOLAMENTO DEL MERCATO SEDEX

Requisiti di partecipazione

omissis		
G	1020.6	La partecipazione degli operatori è inoltre subordinata alla verifica dell'adesione diretta o indiretta ai servizi di liquidazione previsti nelle linee guida Sec. 500, nonché dell'adesione ai sistemi ad essi accessori (sistemi di riscontro e rettifica). Si applica la linea guida Sec. 135; per gli operatori che non siano partecipanti al depositario centrale, dell'accordo con un partecipante al depositario centrale sulla base del quale l'intermediario aderente al servizio di liquidazione si impegna a regolare i contratti stipulati nei mercati dall'operatore fino al momento del recesso dall'accordo;
	1020.7	Al fine del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, l' operatore deve soddisfare i requisiti minimi previsti nelle Linee Guida

omissis

Partecipazione indiretta al servizio di liquidazione

G	1100	Nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, ossia nel caso in cui un operatore si avvalga di un altro intermediario per la liquidazione dei contratti stipulati, l' operatore e l'intermediario devono inviare a Borsa Italiana una dichiarazione contenente:
	1100.1	l'impegno dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione a regolare i contratti stipulati nei mercati dall'operatore fino al momento del recesso dall'accordo, comprendente anche l'attestazione di cui alla linee guida 135.2;
	1100.2	l'autorizzazione Borsa Italiana a sospendere la partecipazione dell'operatore da parte di Borsa Italiana su richiesta e responsabilità dell'intermediario partecipante al depositario centrale aderente al servizio di liquidazione, senza obbligo e diritto di Borsa stessa di verificarne l'opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra operatore e intermediario.

REGOLAMENTO DEL MERCATO Euronext Growth Market

Condizioni di partecipazione e permanenza delle condizioni

omissis		
	1020.6	La partecipazione degli operatori è inoltre subordinata alla verifica dell'adesione diretta o indiretta al servizio di liquidazione presso il quale i contratti stipulati sono liquidati, nonché dell'adesione ai sistemi ad esso accessori (sistemi di riscontro e rettifica). Per gli operatori che non siano partecipanti al depositario centrale, dell'accordo con un partecipante al depositario centrale sulla base del quale l'intermediario aderente al servizio di liquidazione si impegna a regolare i contratti stipulati nei mercati dall'operatore fino al momento del recesso dall'accordo
	1020.7	Al fine del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, l'operatore deve soddisfare i requisiti minimi previsti nelle Linee Guida.

Omissis

Partecipazione indiretta al servizio di liquidazione

1100	Nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, ossia nel caso in cui un operatore si avvalga di un altro intermediario per la liquidazione dei contratti stipulati, l'operatore e l'intermediario devono inviare a Borsa Italiana una dichiarazione contenente:
1100.1	l'impegno dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione a regolare i contratti stipulati nei mercati dall'operatore fino al momento del recesso dall'accordo, comprendente anche l'attestazione di cui alle linee guida 120.2;
1100.2	l'autorizzazione Borsa Italiana a sospendere alla sospensione dell'operatore da parte di Borsa Italiana su richiesta e responsabilità dell'intermediario partecipante al depositario centrale aderente al servizio di liquidazione, senza obbligo e diritto di Borsa stessa di verificarne l'opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra operatore e intermediario.

REGOLAMENTO DEL MERCATO TAH

Condizioni di ammissione e permanenza delle condizioni

G	1020	
omissis		
1020.6	La partecipazione degli operatori è inoltre subordinata alla verifica:	
	c) dell'adesione diretta o indiretta ai servizi di liquidazione, nonché dell'adesione ai sistemi ad essi accessori (sistemi di riscontro e rettifica), previsti nelle linee guida Sec. 500; per gli operatori che non siano partecipanti al depositario centrale, dell'accordo con un partecipante al depositario centrale sulla base del quale l'intermediario aderente al servizio di liquidazione si impegna a regolare i contratti stipulati nei mercati dall'operatore fino al momento del recesso dall'accordo;	
	d) dell'adesione diretta alla controparte centrale prevista nelle linee guida Sec. 501 oppure, per gli operatori che non siano partecipanti alla controparte centrale , dell'accordo con un partecipante alla controparte centrale sulla base del quale:	
	- il partecipante alla controparte centrale , al momento della conclusione del contratto sul mercato, diventa controparte della controparte centrale per tale operazione; e	
	- l'operatore , contestualmente, diventa controparte del partecipante alla controparte centrale .	
1020.7	L'operatore , ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1020.6, lettera b, deve attestare l'adesione diretta o indiretta alla controparte centrale individuata nelle linee guida come controparte centrale del mercato. Per i mercati per i quali operi più di una controparte centrale, gli operatori possono inoltre attestare l'adesione diretta o indiretta a una ulteriore controparte centrale, individuata come <i>preferred ccp</i> . In tal caso, Borsa Italiana si riserva di richiedere che gli operatori attivino nuovi codici di accesso.	
1020.8	Al fine del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, l'operatore deve soddisfare i requisiti minimi previsti nelle Linee Guida	

Omissis

Partecipazione indiretta al servizio di liquidazione

G	1100	Nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, ossia nel caso in cui un operatore si avvalga di un altro intermediario per la liquidazione dei contratti stipulati, l'operatore e l'intermediario devono inviare a Borsa Italiana una dichiarazione contenente:
	1100.1	L'impegno dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione a regolare i contratti stipulati nei mercati dall'operatore fino al momento del recesso dall'accordo, comprendente anche l'attestazione di cui alla linee guida 135.2;
	1100.2	L'autorizzazione Borsa Italiana a sospendere alla sospensione dell'operatore da parte di Borsa Italiana su richiesta e responsabilità dell'intermediario partecipante al depositario centrale aderente al servizio di liquidazione, senza obbligo e diritto di Borsa stessa di verificarne l'opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra operatore e intermediario.

REGOLAMENTO DEL MERCATO EUOTLX

Articolo 3.3 Requisiti di partecipazione

Omissis

3. La partecipazione degli Operatori è inoltre subordinata alla verifica:

- a) dell'adesione diretta o indiretta ai servizi di liquidazione previsti nelle linee guida 7.1, nonché dell'adesione diretta o indiretta ai sistemi ad essi accessori (sistemi di riscontro e rettifica) **per gli operatori che non siano partecipanti al depositario centrale, dell'accordo con un partecipante al depositario centrale sulla base del quale l'intermediario aderente al servizio di liquidazione si impegna a regolare i contratti stipulati nei mercati dall'operatore fino al momento del recesso dall'accordo;**
- b) dell'adesione diretta alla controparte centrale indicata nel Titolo 7 oppure, per gli operatori che non siano partecipanti alla controparte centrale, dell'accordo con un partecipante alla controparte centrale sulla base del quale:
 - il partecipante alla controparte centrale, al momento della conclusione del contratto sul mercato, diventa controparte della controparte centrale per tale operazione; e
 - l'Operatore, contestualmente, diventa controparte del partecipante alla controparte centrale.

Borsa Italiana si riserva di richiedere che gli operatori utilizzino codici di accesso diversi per i diversi segmenti/classi e di limitare gli strumenti finanziari negoziabili a seconda delle modalità di adesione ai sistemi di compensazione e/o liquidazione comunicati dall'Operatore.

Omissis

Articolo 3.7 Partecipazione indiretta al servizio di liquidazione

1. Nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione in caso di negoziazione di strumenti di classi non garantite, l'Operatore e l'intermediario liquidatore devono inviare a Borsa Italiana una dichiarazione contenente:

- a. ~~l'impegno dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione a regolare i contratti stipulati nei mercati dall'Operatore fino al momento del recesso dall'accordo;~~
- b. l'autorizzazione **Borsa Italiana a sospendere** alla ~~sospensione~~ dell'operatore ~~da parte di Borsa Italiana~~ su richiesta e responsabilità dell'intermediario **partecipante al depositario centrale** aderente al servizio di liquidazione, senza obbligo e diritto di Borsa stessa di verificarne l'opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra operatore e intermediario.

REGOLAMENTO DEL MERCATO EURONEXT ACCESS MILAN

Requisiti di partecipazione

<i>omissis</i>		
G	1020.6	La partecipazione degli operatori è inoltre subordinata alla verifica: - dell'adesione diretta e indiretta ai servizi di liquidazione previsti nelle linee guida Sec. 500, nonché dell'adesione ai sistemi ad essi accessori (sistemi di riscontro e rettifica) per gli operatori che non siano partecipanti al depositario centrale, dell'accordo con un partecipante al depositario centrale sulla base del quale l'intermediario aderente al servizio di liquidazione si impegna a regolare i contratti stipulati nei mercati dall'operatore fino al momento del recesso dall'accordo; - dell'adesione diretta alla controparte centrale previsto nelle linee guida Sec. 501 per gli operatori che non siano partecipanti alla controparte centrale, dell'accordo con un partecipante alla controparte centrale sulla base del quale: - il partecipante alla controparte centrale, al momento della conclusione del contratto sul mercato, diventa controparte della controparte centrale per tale operazione; e l'operatore, contestualmente, diventa controparte del partecipante alla controparte centrale Si applica la linea guida sec. 135.
	1020.7	Al fine del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, l' operatore deve soddisfare i requisiti minimi previsti nelle Linee Guida

Omissis

Partecipazione indiretta al servizio di liquidazione

G	1100	Nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, ossia nel caso in cui un operatore si avvalga di un altro intermediario per la liquidazione dei contratti stipulati, l'operatore e l'intermediario devono inviare a Borsa Italiana una dichiarazione contenente:
	1100.1	l'impegno dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione a regolare i contratti stipulati nei mercati dall'operatore fino al momento del recesso dall'accordo, comprendente anche l'attestazione di cui alle linee guida 135.2;
	1100.2	l'autorizzazione Borsa Italiana a sospendere alla sospensione dell'operatore da parte di Borsa Italiana su richiesta e responsabilità dell'intermediario partecipante al depositario centrale aderente al servizio di liquidazione , senza obbligo e diritto di Borsa stessa di verificarne l'opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra operatore e intermediario.

REGOLAMENTO DEL MERCATO ATFUND

Requisiti di partecipazione

omissis G	1020.6	La partecipazione degli operatori è inoltre subordinata alla verifica dell'adesione diretta e indiretta ai servizi di liquidazione previsti nelle linee guida Sec. 400, nonché dell'adesione ai sistemi ad essi accessori (sistemi di riscontro e rettifica). Si applica la linea guida Sec. 135 per gli operatori che non siano partecipanti al depositario centrale, dell'accordo con un partecipante al depositario centrale sulla base del quale l'intermediario aderente al servizio di liquidazione si impegna a regolare i contratti stipulati nei mercati dall'operatore fino al momento del recesso dall'accordo.
	1020.7	Al fine del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, l' operatore deve soddisfare i requisiti minimi previsti nelle Linee Guida

Omissis

Partecipazione indiretta al servizio di liquidazione

1100	Nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, ossia nel caso in cui un operatore si avvalga di un altro intermediario per la liquidazione dei contratti stipulati, l' operatore e l'intermediario devono inviare a Borsa Italiana una dichiarazione contenente:
1100.1	l'impegno dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione a regolare i contratti stipulati nei mercati dall'operatore fino al momento del recesso dall'accordo, comprendente anche l'attestazione di cui alla linea guida 135.2;
1100.2	l'autorizzazione Borsa Italiana a sospendere alla sospensione dell'operatore da parte di Borsa Italiana su richiesta e responsabilità dell'intermediario partecipante al depositario centrale aderente al servizio di liquidazione, senza obbligo e diritto di Borsa stessa di verificarne l'opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra operatore e intermediario.

Amendments to the MTFs Rules managed and organised by Borsa Italiana

The amendments described in the present Notice will enter into force on the **19 October 2026**.

With a view to streamlining admission procedures, it is removed the requirement for market intermediaries to send Borsa Italiana the agreement with the settlement agent where the member is not a direct participant in the settlement system.

The updated texts of the Rules will be published on Borsa Italiana's website (www.borsaitaliana.it).

The changes of the Rules are shown below.

EURONEXT GEM MARKET

Condition for admission and continued eligibility

omissis

1020.6 The participation of **intermediaries** shall also be subject to verification of:

- a) direct ~~or indirect~~ participation in the settlement system provided in the guidelines Sec. 500 and participation in their accessory systems (trade checking systems) **or, for intermediaries who are not participants in the central securities depository, the agreement with a participant in the central securities depository, under which the intermediary joining the settlement service undertakes to settle contracts concluded on the markets by the intermediary until the agreement is terminated;**
- b) direct participation of the **central counterparty** provided in the guidelines Sec. 501 or for intermediaries that are not participant in the **central counterparty**, appropriate agreement with a general clearing member of the mentioned **central counterparty**, pursuant to which:
 - the general clearing member, at the conclusion of the contract on the market, becomes counterparty of the **central counterparty** for that contract; and
 - the intermediary, at the same time, becomes counterparty of the general clearing member.

1020.7 The **intermediary**, in order to comply with the conditions laid down in 1020.6, letter b), must attest the direct or indirect participation in the central counterparty identified as market default central counterparty. For the markets for which more than one central counterparty operates, an intermediary may also attest the direct or indirect participation in a further central counterparty, identified as its Preferred CCP. In this case, Borsa Italiana reserves the right to request that an intermediary activates a new access code.

1020.8 In order to comply with the conditions of this paragraph, intermediaries must satisfy the minimum requirements laid down in the Guidance to Rules.

Omissis

SEDEX MARKET RULES

Participation requirements

<i>omissis</i>		
G	1020.6	the participation of intermediaries shall also be subject to verification of direct or indirect participation in the settlement systems provided in the guidance sec. 500 and participation in their accessory systems (trade-checking systems); sec. 135 shall apply; for intermediaries who are not participants in the central securities depository, the agreement with a participant in the central securities depository, under which the intermediary joining the settlement service undertakes to settle contracts concluded on the markets by the intermediary until the agreement is terminated;
	1020.7	in order to comply with the conditions of this paragraph, intermediaries must satisfy the minimum requirements laid down in the guidance to rules.

omissis

Indirect participation in settlement system

G	1100	In the case of indirect participation in the settlement system, i.e. where a market intermediary uses another intermediary to settle its contracts, the market intermediary and the other intermediary must send Borsa Italiana a declaration containing:
	1100.1	an undertaking by the intermediary participating in the settlement system to settle contracts concluded in the market by the market intermediary up to the time of withdrawal from the agreement, together with the attestation referred to in guidance sec. 135.2;
	1100.2	an authorisation authorises for the market intermediary to be suspended by Borsa Italiana, at the request and on the responsibility of the intermediary participating in the settlement system, without Borsa Italiana being required or entitled to verify the appropriateness of such suspension or its conformity with any understandings between the market intermediary and the participating intermediary.

Euronext Growth Market Rules

Condition for participation and continued eligibility

<i>omissis</i>		
	1020.6	The participation of intermediaries shall also be subject to verification of direct or indirect participation in the settlement system through which contracts are settled and participation in their accessory systems (trade-checking systems). For intermediaries who are not participants in the central securities depository, the agreement with a participant in the central securities depository, under which the intermediary joining the settlement service undertakes to settle contracts concluded on the markets by the intermediary until the agreement is terminated;

1020.7 In order to comply with the conditions of this paragraph, **intermediaries** must satisfy the minimum requirements laid down in the Guidance to Rules.

Omissis

Indirect participation in settlement system

1100 In the case of indirect participation in the settlement system, i.e. where a market **intermediary** uses another **intermediary** to settle its contracts, the market **intermediary** and the other **intermediary** must send **Borsa Italiana** a declaration containing:

1100.1 an undertaking by the **intermediary** participating in the settlement system to settle contracts concluded in the market by the market **intermediary** up to the time of withdrawal from the agreement, together with the attestation referred to in guidance 120.2;

1100.2 an **authorises** authorisation for the market **intermediary** to be suspended by **Borsa Italiana**, at the request and on the responsibility of the **intermediary in the central securities depository to suspend the intermediary** participating in the settlement system, without **Borsa Italiana** being required or entitled to verify the appropriateness of such suspension or its conformity with any understandings between the market **intermediary** and the participating **intermediary**.

TAH Market Rules

Condition for admission and continued eligibility

omissis

1020.6 The participation of **intermediaries** shall also be subject to verification:

1. of direct ~~or indirect~~ participation in the settlement system provided in the guidelines Sec. 500 and participation in their accessory systems (trade checking systems); **for intermediaries who are not participants in the central securities depository, the agreement with a participant in the central securities depository, under which the intermediary joining the settlement service undertakes to settle contracts concluded on the markets by the intermediary until the agreement is terminated;**
2. direct participation of the **central counterparty** provided in the guidelines Sec. 501 or for intermediaries that are not participant in the **central counterparty**, appropriate agreement with a general clearing member of the mentioned **central counterparty**, pursuant to which:
 - the general clearing member, at the conclusion of the contract on the market, becomes counterparty of the **central counterparty** for that contract; and
 - the intermediary, at the same time, becomes counterparty of the general clearing member.

1020.7 The intermediary, in order to comply with the conditions laid down in 1020.6, letter b), must attest the direct or indirect participation in the central counterparty identified as market default central counterparty. For the markets for which more than one central counterparty operates, an intermediary may also attest the direct or indirect participation in a further central counterparty, identified as its Preferred CCP. In this case, Borsa Italiana reserves the right to

request that an intermediary activates a new access code.

1020.8 In order to comply with the conditions of this paragraph, intermediaries must satisfy the minimum requirements laid down in the Guidance to Rules.

Omissis

Indirect participation in settlement system

1100	In the case of indirect participation in the settlement system, i.e. where a market intermediary uses another intermediary to settle its contracts, the market intermediary and the other intermediary must send Borsa Italiana a declaration containing:
1100.1	an undertaking by the intermediary participating in the settlement system to settle contracts concluded in the market by the market intermediary up to the time of withdrawal from the agreement, together with the attestation referred to in guidance 120.2;
1100.2	an authorises authorisation for the market intermediary to be suspended by Borsa Italiana , at the request and on the responsibility of the intermediary in the central securities depository to suspend the intermediary participating in the settlement system, without Borsa Italiana being required or entitled to verify the appropriateness of such suspension or its conformity with any understandings between the market intermediary and the participating intermediary .

EUROTLX Market Rules

Article 3.3 Participation requirements

omissis

3. The participation of Market Intermediaries shall also be subject to verification of:

- a) direct ~~or indirect~~ participation in the settlement system, as set out in Guidance to Rules 7.1 and direct or indirect participation in their accessory systems (trade-checking systems) **for intermediaries who are not participants in the central securities depository, the agreement with a participant in the central securities depository, under which the intermediary joining the settlement service undertakes to settle contracts concluded on the markets by the intermediary until the agreement is terminated;**
- b) direct participation in the central counterparty referred to in Title 7 or for market intermediaries that are not participant in the central counterparty, appropriate agreement with a general clearing member of the mentioned central counterparty, pursuant to which:
 - the general clearing member, at the conclusion of the contract on the market, becomes counterparty of the central counterparty for that contract; and
 - the market intermediary, at the same time, becomes counterparty of the general clearing member.

Borsa Italiana reserves the right to request that the Market Intermediaries use different trading codes for the different segments/classes and limit the financial instruments that can be traded depending on how they participate into the clearing and/or settlement systems communicated by the Market Intermediaries.

Omissis

a) Article 3.7 Indirect participation in settlement system

1. In the case of indirect participation in the settlement system in the case of trading of instruments belonging to unsecured asset classes the Market Intermediary ~~and the settlement intermediary must send Borsa Italiana a declaration containing:~~
 - ~~a. an undertaking by the Intermediary participating in the settlement system to settle contracts concluded in the market by the Market Intermediary up to the time of withdrawal from the agreement;~~
 - b. ~~an authorisation~~ **authorises** for the Market Intermediary, if any, to be suspended by Borsa Italiana, at the request and on the responsibility of the Intermediary **in the central securities depository to suspend the intermediary** ~~participating in the settlement system~~, without Borsa Italiana being required or entitled to verify the appropriateness of such suspension or its conformity with any understandings between the Market Intermediary and the participating Intermediary.

EURONEXT ACCESS MILAN RULES

Condition for admission and continued eligibility

<i>omissis</i>	1020.6 The participation of intermediaries shall also be subject to verification: a) of direct or indirect participation in the settlement system provided in the guidelines Sec. 500 and participation in their accessory systems (trade checking systems); for intermediaries who are not participants in the central securities depository, the agreement with a participant in the central securities depository, under which the intermediary joining the settlement service undertakes to settle contracts concluded on the markets by the intermediary until the agreement is terminated; b) direct participation of the central counterparty provided in the guidelines Sec. 501 or for intermediaries that are not participant in the central counterparty, appropriate agreement with a general clearing member of the mentioned central counterparty, pursuant to which: - the general clearing member, at the conclusion of the contract on the market, becomes counterparty of the central counterparty for that contract; and - Guideline Sec. 135 shall apply 1020.7 In order to comply with the conditions of this paragraph, intermediaries must satisfy the minimum requirements laid down in the Guidance to Rules.
----------------	--

Omissis

Indirect participation in settlement system

1100	In the case of indirect participation in the settlement system, i.e. where a market intermediary uses another intermediary to settle its contracts, the market intermediary and the other intermediary must send Borsa Italiana a declaration containing:
1100.1	an undertaking by the intermediary participating in the settlement system to settle contracts concluded in the market by the market intermediary up to the time of withdrawal from the agreement, together with the attestation referred to in guidance 135.2;
1100.2	an authorises authorisation for the market intermediary to be suspended by Borsa Italiana , at the request and on the responsibility of the intermediary in the central securities depository to suspend the intermediary participating in the settlement system, without Borsa Italiana being required or entitled to verify the appropriateness of such suspension or its conformity with any understandings between the market intermediary and the participating intermediary .